

Avv. Roberta E. Pinto

C.da Ralla snc, 87064 Corigliano Rossano (CS)

Tel: 3881772789

Pec: robertapinto@pec.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON DOMANDA RICONVENZIONALE

Per la **Prof.ssa Maria Lores Laera**, C.F. LRAML56B46D488C, nata a Fano (PU) il 06-02-1956, residente in Corigliano - Rossano, Via Adua, n. 74, che ai fini del presente giudizio elegge domicilio in C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano Rossano (CS) nello Studio dell'Avv. Roberta Elena Pinto (C.F. PNTRRT88E44B774B), del Foro di Castrovillari, che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni ex artt. 84, 136, 137, 170 e 285 c.p.c. inerenti il presente procedimento all'indirizzo PEC robertapinto@pec.it,

CONTRO

- **Autoservice s.n.c. di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano**, p. iva 03168490781, che sta in giudizio per tramite del suo legale rappresentante Famigliolo Luciano, difesa e rappresentata dall' Avv. Angelo Lavorato Via della Scuola n. 13, 87064 Corigliano Rossano (CS), per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.

PREMESSO

- 1) che in data 02-08-2022 è stato notificato decreto ingiuntivo, avente n. 108/22 – Cron. 921/22 – Reg. Gen. n. 623/22, emesso dal Giudice di Pace di Corigliano, in data 24-06-2022, con il quale veniva ingiunta alla Prof.ssa Maria Lores Laera il pagamento in favore della Autoservice s.n.c. Di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano, la somma da quest'ultima richiesta di € 780,01, come riportato nell'istanza, in ragione dei lavori eseguiti sul camper Aiesistem, oltre accessori;
- 2) che la Prof.ssa Maria Lores Laera, è proprietaria di un camper marca Aiesistem targato EA976WD con meccanica Renault master 150cv e cambio robotizzato;
- 3) che, dopo un decennio, il cambio robotizzato presentava anomalie, per cui veniva chiesta l'analisi e la diagnosi presso la **Concessionaria (tale qualificatasi) Autoservice s.n.c. - (Officina Autorizzata Renault & Dacia) di Famigliolo Luciano - Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano;**
- 4) che veniva effettuato un primo intervento per il costo di € 850,00 (pezzi di ricambio acquistati dall'officina Famigliolo – Rima presso la **Renault Italia (S.p.A.) - Frazione Mostiola, 20078 San Colombano Al Lambro – MI**, con bolla di accompagnamento n. 162982), manodopera ed IVA, come da preventivo, **all'attualità mancante della corrispondente fattura, reiteratamente ed inutilmente richiesta dall'opponente;**
- 5) che permanendo la difettosità del cambio robotizzato, veniva consigliata dal **Famigliolo Luciano**, nella qualità, la sostituzione del cambio robotizzato ed altri accessori, come da preventivo dell'importo di € 3.450,00=;
- 6) che dopo la sostituzione del cambio robotizzato ed altro (vedasi preventivo), il **Famigliolo Luciano**, nella qualità, garantiva il perfetto funzionamento del cambio robotizzato;
- 7) che dopo poche decine di chilometri, la Prof.ssa Maria Lores Laera ha avuto modo di constatare e verificare la persistenza dei difetti al cambio robotizzato, anzi aggravato, in quanto le marce inserite si staccano autonomamente, con rischio gravissimo in ipotesi di sorpasso;
- 8) che dopo il contenzioso con l'officina Famigliolo – Rima si apprendeva che i dati della Concessionaria erano riferiti alla Chiappetta Motori s.r.l., la quale è effettiva e riconosciuta Concessionaria Renault;
- 9) che la prestazione dell'**officina Famigliolo Luciano - Rima Giorgio** è stata reiteratamente

- contestata anche con la procedura della negoziazione assistita, non avendo eseguito la propria prestazione a regola d'arte, così come richiesto dal codice civile in materia di prestazione d'opera;
- 10) che la Laera ha fatto verificare il cambio robotizzato sostituito presso un'officina specializzata, la quale ha certificato la perfetta funzionalità ed efficienza, **essendo, quindi, il nuovo superfluo ed inutile;**
 - 11) che la Prof.ssa Laera ha chiesto al **Famigliolo Luciano - Rima Giorgio** il ripristino del cambio robotizzato sostituito e l'eliminazione della persistente difettosità del cambio, il cui stacco ingiustificato ed ingiustificabile può provocare una situazione di pericolo in caso di sorpasso;
 - 12) che il periodo di inutilizzo del camper ha provocato ingenti danni materiali e morali;
 - 13) che il preventivo di spesa autorizzato era di € 3.450,00, mentre arbitrariamente viene richiesto l'importo di 3.780,01 (meno 3.000,00, già versato in tempi diversi nella misura di € 1.000,00= per ogni acconto);
 - 14) che l'**officina Famigliolo – Rima ha violato la normativa sulla trasparenza, riportando un acconto in contanti di € 3.000,00= su una fantomatica fattura, giustificativa dell'importo maggiorato rispetto al preventivo di € 3.450,00=, occultando gli acconti dell'importo di € 1.000,00 ciascuno, ricevuti in tempi diversi;**
 - 15) che il lamentato difetto è persistito ed il Famigliolo ha profuso il suo impegno per il recupero della somma, a suo dire residuale di € 780,01;
 - 16) che a fronte di quanto accaduto, per il lavoro non correttamente eseguito, la Prof.ssa Laera ha subito un danno anche patrimoniale, avendo dovuto a proprie spese provvedere al ripristino e corretta messa a punto del mezzo;
 - 17) che dopo la sostituzione dei pezzi e del lavoro preventivato (€ 3.450,00=) la difettosità era persistente, per cui la Laera si rivolgeva all'impiegato della Chiappetta Motori in via Nazionale 174 di Corigliano Calabro Stazione e veniva a conoscenza che l'officina Famigliolo – Rima non è Concessionaria della Renault e per la soluzione del rappresentato problema doveva rivolgersi alla sede di Rende;
 - 18) che la sede di Rende della Chiappetta Motori s.r.l. interveniva sulla difettosità ed evidenziava che la problematica era la centralina, **risultante manomessa;**
 - 19) che la Laera autorizzava Chiappetta Motori per i lavori d'intervento sulla centralina ed il personale della Chiappetta Motori ha eliminato l'atavica e persistente difettosità;
 - 20) che la Prof.ssa Laera intende chiedere all'officina di **Famigliolo - Rima Giorgio** il risarcimento del danno subito dall'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, **inutili e superflui (sostituzione cambio robotizzato !!!!!!!!!, nuova sostituzione kit frizione !!!!!!!!!, actionneur electric !!!!!!!!!, regolazione Cruise Control !!!!!!!!!),** quantificabile provvisoriamente in € 7.000,00.

Alla stregua di quanto sopra emerge l'artificio (simulazione e dissimulazione della realtà, in modo da indurre in errore l'opponente Laera) ed il raggirò (macchinazione atta a far scambiare il falso con il vero) posto in essere da Famigliolo Luciano, anche nella qualità, inducendo in errore la Prof.ssa Maria Lores Laera lucrando indebiti guadagni dalla sostituzione di pezzi inutili e superflui, con particolare riferimento ai lavori effettuati in tempi diversi (sostituzione frizione e kit – vedanzi i due preventivi allegati), manomettendo inoltre la centralina, poi sostituita dalla Concessionaria Renault Chiappetta Motori s.r.l., emergendo ab origine la sola sostituzione della centralina e configurazione (di competenza solo della Concessionaria Renault), per la soluzione della problematica al cambio robotizzato. Inoltre, con documentazione artefatta e non rispondente al vero ha indotto in errore il Dott. Leonardo Minisci, Giudice di Pace di Corigliano, emettendo il decreto ingiuntivo oggetto della odierna opposizione.

La condotta illegittima ed illegale di Famigliolo Luciano, anche nella qualità, ha rilevanza penale consistendo nell'artificiosa alterazione o trasformazione materiale dei fatti e documenti, al fine di trarre in inganno il Giudice.

Per la costante giurisprudenza, l'alterazione documentale non deve necessariamente trarre in inganno il Giudice, ma solamente essere in grado di farlo.

Pertanto la Prof.ssa Maria Lores Laera querela e denuncia Famigliolo Luciano, anche nella qualità, per il reato di truffa, per come regolamentato dall'at. 640 c.p.; nonché querela e denuncia Famigliolo Luciano, anche nella qualità, per il reato di frode processuale p. e p. dall'art. 374 c.p., per avere indotto in errore il Dott. Leonardo Minisci, Giudice di Pace di Corigliano, utilizzando una precostituita

documentazione non rispondente al vero, chiedendone la punizione a termini di legge, con riserva di costituzione di parte civile.

Chiede che il Giudice di Pace adito alla trattazione del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo trasmetta la querela e denuncia della Prof.ssa Maria Lores Laera contro Famigliolo Luciano, anche nella qualità, alla Procura della Repubblica di Castrovillari, nella Sua qualità di Pubblico Ufficiale.

Riserve e salvezze più ampie.

Tutto ciò premesso, l'istante, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

C I T A

- **Autoservice s.n.c. di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano Stazione**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore corrente in Corigliano Calabro Stazione - via Nazionale n. 174, difesa e rappresentata dall' Avv. Angelo Lavorato Via della Scuola n. 13, 87064 Corigliano Rossano (CS) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, a comparire avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Corigliano per l'udienza che si terrà il giorno **08-02-2023**, ore e locali di rito;

INVITA

la convenuta opposta a costituirsi mediante deposito di comparsa di risposta in cancelleria o direttamente in udienza a norma dell'art. 139 c.p.c. con avvertenza che la mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ex artt. 116, 183 c.p.c., con l'avvertimento che in difetto di costituzione si procederà in sua legittima e declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

Voglia il Sig. Giudice di Pace adito, in caso di mancata conciliazione, contrariis reiectis, accogliere la domanda dell'istante e, per l'effetto:

A) accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'opposta;

B) per l'effetto dichiarare nullo, inammissibile, illegittimo e di nessun pregio giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 108/22 – Cron. 921/22 – Reg. Gen. n. 623/22, emesso dal Giudice di Pace di Corigliano Dr. Minisci, in data 24-06-2022;

C) accertare e dichiarare che gli acconti sono stati effettuati nella misura di € 1.000,00 ciascuno;

D) accertare e dichiarare la fondatezza delle circostanze di cui ai punti da 1) a 20) della narrativa;

E) accertare e dichiarare l'ansia e lo stress subiti dall'istante, per il mancato uso ed utilizzo del camper;

In via riconvenzionale:

1) accertare e dichiarare, alla luce dei difetti nell'esecuzione del lavoro eseguito dall'opposta, inutile e superfluo, l'opponente ha subito un danno morale, nonché patrimoniale per mancato utilizzo del camper;

2) accertare e dichiarare che l'opponente, per il ripristino di quanto eseguito dall'opposta, ricorrere alla Concessionaria Chiappetta Motori s.r.l.;

3) per l'effetto, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l'opposta a pagare all'opponente il pagamento di € 7.000,00 per tutti i danni morali e materiali, subiti e subendi, così quantificati: per lavori inutili e superflui la ripetizione della somma di € 3.000,00; per la manomissione della centralina del cambio robotizzato il risarcimento della somma di € 1.070,00; per il danno da stress il risarcimento di € 1.430,00; per il mancato uso del camper il risarcimento di € 1.500,00; così complessivamente € 7.000,00=; oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

4) con riferimento a tutte le somme sopra indicate, nella denegata e non creduta ipotesi che fosse ritenuto provata la minimale somma dovuta, operare la compensazione delle stesse, con quanto dovuto all'opponente in accoglimento delle domande proposte e, in ogni caso, che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta;

3) condannare l'opposta, in caso di costituzione, all'ulteriore risarcimento ex art. 96 c.p.c., sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto;

3) condannare, infine, la opposta al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori come per legge.

Con ogni più ampia riserva e salvezza, anche istruttoria.

In via istruttoria si chiede:

a) ammettersi prova per interpello del legale rappresentante della convenuta opposta Famigliolo Luciano, anche nella qualità, sulle circostanze della narrativa, da 1) a 20), da essere precedute dalla locuzione: “vero che ...”;

b) ammettersi giuramento decisorio al legale rappresentante della convenuta opposta Famigliolo Luciano, anche nella qualità, sugli stessi capitoli dell'interrogatorio formale, da essere preceduti dalla locuzione: “giuro e giurando affermo o nego che ...”, successivamente all'esito dell'espletata CTU;

c) ammettersi prova testimoniale con il sig. Pinto Francesco Antonio – da Corigliano Rossano (CS), sulle circostanze della narrativa, da 1) a 20), da essere precedute dalla locuzione: “vero che ...”;

d) ammettersi prova testimoniale con il sig. Paura Giuseppe, domiciliato e dipendente presso Concessionaria Chiappetta Motori s.r.l. - Rende, con anteposizione della locuzione “vero che ...”, sulle seguenti circostanze:

- d1. è stato richiesto l'intervento manutentivo sulla difettosità del cambio robotizzato del camper marca Aiesistem targato EA976WD con meccanica Renault master 150cv e cambio robotizzato, di proprietà di Maria Lores Laera;
- d2. la difettosità consisteva nella centralina manomessa;
- d3) la centralina era stata manomessa precedentemente all'intervento della Chiappetta Motori s.r.l.;
- d4) l'intervento sulla centralina e configurazione della stessa è di competenza esclusiva delle Concessionarie Renault;
- d5) l'Autoservice s.n.c. di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano non è Concessionaria Renault;
- d6) Autoservice s.n.c. di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano non è abilitata ad intervenire sulla centralina e sul software, di competenza esclusiva delle Concessionarie Renault;
- d7) la Chiappetta Motori s.r.l. è Concessionaria Renault ed ha emesso la fattura di € 1.070,00 per l'intervento e sostituzione della centralina, come da documentazione che si rammostra;
- d8) dopo la sostituzione della centralina del camper marca Aiesistem targato EA976WD, la difettosità al cambio robotizzato è stata eliminata ed il mezzo funziona perfettamente.

f) ammettersi prova testimoniale con il Comandante della Guardia di Finanza di Corigliano Rossano (CS) sulle seguenti circostanze, con anteposizione della locuzione “vero che ...”:

- f1. l'Autoservice s.n.c. di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano ha redatto un preventivo di spesa per lavori da eseguire sul camper marca Aiesistem targato EA976WD con meccanica Renault master 150cv e cambio robotizzato dell'importo di € 820,00=, oltre IVA complessivamente € 850,00=;
- f2. che i pezzi di ricambio sono stati acquistati dall'officina Famigliolo – Rima presso la Renault Italia (S.p.A.) - Frazione Mostiola, 20078 San Colombano Al Lambro – MI, con bolla di accompagnamento n. 162982;
- f3. all'attualità, è mancante la corrispondente fattura, reiteratamente ed inutilmente richiesta dalla Laera Maria Lores, dopo avere incassato la somma di € 850,00 in contanti;

- f4. l'officina Famigliolo – Rima ha violato la normativa sulla trasparenza, riportando un acconto in contanti di € 3.000,00= su una fantomatica fattura, giustificativa dell'importo maggiorato rispetto al preventivo di € 3.450,00=, occultando gli acconti dell'importo di € 1.000,00= ciascuno, ricevuti in tempi diversi.

Si chiede, inoltre, l'ammissione di CTU tecnica per accertare la superfluità del cambio robotizzato sostituito ed idoneità del cambio preesistente, illegittima manomissione della centralina, illegittima sostituzione del software della Renault S.p.A., ogni altro elemento utile ai fini della domanda e del giudizio.

Si producono mediante deposito, i seguenti documenti:

- 1) Decreto Ingiuntivo n. 108/22 – Cron. 921/22 – Reg. Gen. n. 623/22, emesso dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro, in data 24-06-2022, notificato in data 02-08-2022;
- 2) Foto Officina Chiappetta Corigliano 1;
- 3) Foto Officina Chiappetta Corigliano 2;
- 4) Foto Officina Chiappetta Corigliano 3;
- 5) PREVENTIVO OFFICINA FAMIGLIOLO-RIMA (PRIMO INTERVENTO);
- 6) PREVENTIVO OFFICINA FAMIGLIOLO-RIMA(SECONDO INTERVENTO);
- 7) 14-02-22-RISOLUZIONE INADEMPIMENTO;
- 8) 16-02-22-RISPOSTA FAMIGLIOLO;
- 9) 18-02-22-RENAULT CLIENTELA;
- 10) 21-02-22-RISCONTRO;
- 11) 14-03-22-DIFFIDA;
- 12) 16-03-22-RISPOSTA RENAULT;
- 13) 17-03-22-RISPOSTA FAMIGLIOLO;
- 14) 21-03-22-ERRATA CORRIGE-FAMIGLIOLO;
- 15) 21-03-22-ACCETTAZIONE-NEGOZIAZIONE-AVV. LAVORATO;
- 16) 29-03-22-FAMIGLIOLO-RISCONTRO Pec 23-03-2022;
- 17) 30-03-21-COMUNICAZIONE RENAULT Avv. MANNA;
- 18) 01-04-22-RISCONTRO Avv. Pinto;
- 19) 06-04-22-RISCONTRO COMUNICAZIONE del 05-04-2022;
- 20) 07-04-2022-COMUNICAZIONE Avv. LAVORATO;
- 21) 22-04-22-ULTERIORE RISCONTRO;
- 22) 29-04-22-COMUNICAZIONE Avv. LAVORATO;
- 23) 06-05-22-VERBALE NEGOZIAZIONE ASSISTITA;
- 24) FATTURA REGOLAZIONE CRUISE CONTROL;
- 25) 14-06-22-PREVENTIVO CHIAPPETTA MOTORI;
- 26) 13-07-22-FATTURA CHIAPPETTA MOTORI.

Ai sensi dell'art. 14 c. 2° del T.U.S.G., si dichiara che il valore della presente causa è di € 7.000,00.

Corigliano-Rossano, 01-09-2022.

Avv. Roberta Elena Pinto